

**REGOLAMENTO (CE) N. 1599/97 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 1997**

**recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione
per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della
Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che occorre stabilire le modalità d'applicazione del nuovo regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca e destinati alla trasformazione, instaurato dagli allegati agli allegati del regolamento (CE) n. 1595/97; che è opportuno, per ragioni di chiarezza e di presentazione, riprendere in un'unica tabella, in allegato al presente regolamento, i prezzi minimi fissati nei precitati allegati agli allegati;

considerando che è necessario definire la nozione di «partita» di cui al punto 2 degli allegati agli allegati del regolamento (CE) n. 1595/97;

considerando che è opportuno, ai fini di una corretta applicazione del regime, precisare le caratteristiche che consentono di classificare ciascun prodotto congelato nelle corrispondenti categorie enumerate negli allegati agli allegati del regolamento (CE) n. 1595/97;

considerando che occorre che gli Stati membri comunichino periodicamente i dati relativi alle importazioni; che le disposizioni relative a tali comunicazioni sostituiscono quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1226/92 della Commissione, del 13 maggio 1992, relativo ai dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione in merito alle importazioni di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2480/96⁽⁴⁾; che tuttavia le disposizioni di detto regolamento concernenti i prodotti originari di paesi terzi diversi da quelli contemplati dal presente regolamento e adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio⁽⁵⁾ devono essere mantenute;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1595/97 abroga il regolamento (CEE) n. 1988/93 del Consiglio, del 29 luglio 1993, relativo al regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria⁽⁶⁾; che è quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2140/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria e che fissa i prezzi minimi all'importazione applicabili fino al 30 aprile 1994⁽⁷⁾, il regolamento (CE) n. 767/97 della Commissione, del 28 aprile 1997, che fissa i prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria per la campagna 1997/1998⁽⁸⁾, nonché il regolamento (CE) n. 517/97 della Commissione, del 21 marzo 1997, relativo all'applicazione di un prezzo minimo all'importazione per taluni frutti rossi originari della Polonia⁽⁹⁾;

considerando che, per il periodo compreso tra il 1° luglio e la data dell'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno lasciare all'importatore la scelta tra il vecchio e il nuovo regime per quanto riguarda l'onere all'importazione, composto dal dazio ad valorem ed eventualmente dalla tassa di compensazione; che pertanto le disposizioni del presente regolamento devono essere applicabili con effetto retroattivo a decorrere dal 1° luglio, unicamente su richiesta dell'operatore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento, si intende per «partita» la merce destinata alla lavorazione, scortata da una dichiarazione di immissione in libera pratica. Ogni dichiarazione in dogana deve riguardare soltanto merci aventi la

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 128 del 14. 5. 1992, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 335 del 24. 12. 1996, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 98.

⁽⁸⁾ GU n. L 112 del 29. 4. 1997, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU n. L 82 del 22. 3. 1997, pag. 20.